

COMUNE DI NANTO

PROVINCIA DI VICENZA

*via Mercato 43 - cap. 36024 - tel 0444639033 - fax 0444639065 – tel uff. tecnico
0444738071*

UFFICIO TECNICO COMUNALE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 24.01.2001

IL SINDACO
(Ceron geom. Renzo)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Costanzo Bonsanto)

INDICE

Articolo 1	Modalità attuative ed esercizio in Privativa
Articolo 2	Economicità ed efficienza del servizio
Articolo 3	Modalità della raccolta
Articolo 4	Definizioni
Articolo 5	Classificazione dei rifiuti
Articolo 6	Rifiuti Urbani
Articolo 7	Rifiuti Speciali
Articolo 8	Rifiuti Speciali assimilati agli urbani
Articolo 9	Rifiuti Pericolosi
Articolo 10	Rifiuti considerati beni durevoli
Articolo 11	Servizio di raccolta “porta a porta”
Articolo 12	Gestione della frazione umida
Articolo 13	Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti
Articolo 14	Gestione della frazione secco non recuperabile
Articolo 15	Servizio alle attività produttive
Articolo 16	Servizio di raccolta con contenitori stradali per le frazioni recuperabili secche (vetro lattine)
Articolo 17	Gestione della frazione carta
Articolo 18	Gestione delle frazioni, vetro, lattine e barattoli
Articolo 19	Principi generali e criteri di comportamento
Articolo 20	Servizio di raccolta differenziata presso l’Ecocentro Comunale
Articolo 21	Gestione del servizio in Ecocentro
Articolo 22	Ecocentro
Articolo 23	Localizzazione dei siti e dei contenitori
Articolo 24	Individuazione dell’utenza
Articolo 25	Vigilanza e sanzioni
Articolo 26	Rifiuti urbani esterni – cestini stradali - raccoglitori
Articolo 27	Raccolta rifiuti abbandonati
Articolo 28	Pulizia dei mercati
Articolo 29	Pozzetti stradali - grigliati
Articolo 30	Aree adibite al luna park, circhi, spettacoli viaggianti
Articolo 31	Altri servizi di pulizia
Articolo 32	Sgombero neve
Articolo 33	Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata
Articolo 34	Lavaggio dei contenitori
Articolo 35	Pulizia delle aree scoperte private e dei terreni inedificati
Articolo 36	Aree occupate da pubblici esercizi
Articolo 37	Disposizioni diverse
Articolo 38	Gestione dei rifiuti cimiteriali
Articolo 39	Efficacia del presente regolamento

Articolo 1

Modalità attuative ed esercizio in Privativa

Il Servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) e dei Rifiuti Solidi Assimilati agli Urbani (R.S.A.U.) è attuato attraverso il sistema del "porta a porta" per le utenze domestiche nonché, nei limiti di cui al successivo art.8, comma 3, per le utenze produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi.

A tal fine il Comune di Nanto si avvale di tutte le facoltà previste dalla normativa vigente per l'esercizio in Privativa del servizio di cui al comma precedente.

In virtù dell'esercizio della privativa comunale, gli utenti per tutti i rifiuti prodotti da avviare allo smaltimento, non potranno che rivolgersi al servizio pubblico, eccezione fatta per le specialità tipologiche dei rifiuti assimilati la cui produzione quantitativa supera i limiti di cui al successivo art.8, comma 3.

Articolo 2

Economicità ed efficienza del servizio

Nei limiti viabilistici, il servizio ha l'obiettivo di raggiungere tutte le utenze e soddisfarne la necessità di smaltimento corretto degli R.S.U. e R.S.A.U. al minor costo possibile.

Gli introiti dell'utenza devono raggiungere il pareggio dei costi nei termini di legge.

Articolo 3

Modalità della raccolta

La modalità della raccolta deve essere tale da responsabilizzare l'utente, sia per quanto concerne il metodo ma soprattutto per quanto riguarda il merito del servizio offerto, così da rendergli palese la convenienza della minor produzione di rifiuti attraverso un'azione combinata di acquisti intelligenti e di riciclaggio degli scarti in casa o nelle strutture pubbliche specifiche per ogni tipologia di materiale.

A queste finalità deve partecipare una conveniente struttura tariffaria che tenga conto delle qualità e quantità dei rifiuti avviati in discarica.

Articolo 4

Definizioni

Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) conferimento: le modalità secondo quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- b) raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
- c) ammasso temporaneo: il deposito di residui effettuato nell'interno dell'insediamento produttivo di origine dei medesimi;
- d) stoccaggio provvisorio: il deposito di residui effettuato all'esterno dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo;
- e) trasporto: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;
- f) servizio di raccolta differenziata: l'organizzazione della separazione, a monte, di determinate frazioni di rifiuti, finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire ed a favorire il recupero di materiali ed energia dai rifiuti;
- g) frazione umida: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;
- h) frazione secca: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero siano in qualche modo suscettibili di recupero;
- i) smaltimento: le operazioni previste dall'allegato B del D.Lgs. n.22/97 (riportato nell'allegato 1);
- j) recupero: le operazioni previste dall'allegato C del D.Lgs. n.22/97 (riportato nell'allegato 2);
- k) distinzione rifiuti : speciali, pericolosi, non pericolosi, urbani, assimilati agli urbani.

Articolo 5

Classificazione dei rifiuti

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. In tale ambito quindi i rifiuti si distinguono in:

- Rifiuti urbani
- Rifiuti speciali
- Rifiuti speciali assimilati agli urbani
- Rifiuti pericolosi
- Rifiuti durevoli

Articolo 6

Rifiuti Urbani

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.21 comma 2, lett. g) del D.Lgs. 22/97, di cui al successivo art.8;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Articolo 7

Rifiuti Speciali

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalla attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio oltre i limiti di assimilazione ;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti ad eccezione dei rifiuti di cui all'art. 10;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Lo smaltimento dei rifiuti speciali su specificati spetterà a cura e spese del produttore, attraverso ditta autorizzata allo scopo.

Articolo 8

Rifiuti Speciali assimilati agli urbani

Sino a quando non verrà adottato da parte dello Stato il provvedimento, previsto dall'art.18, comma 2°, lett. del D.Lgs. n.22/1997, con il quale verranno determinati i criteri quali-quantitativi per la assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, di cui al precedente art. 6, ai fini

della raccolta dei rifiuti di cui al presente regolamento, sono classificati quali rifiuti speciali assimilati agli urbani:

i rifiuti delle ditte produttive, elencati nell'allegato 3 del presente regolamento provenienti dai locali, diversi da quelli adibiti ai cicli di produzione, quali, ad esempio, le mense, i magazzini, i servizi igienici, gli uffici, i negozi, i bar, i ristoranti, gli alberghi, ecc.;

L'esercizio del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati agli urbani di cui al presente articolo rientra nel regime di privativa previsto dal precedente articolo uno.

Le ditte produttrici rifiuti speciali non assimilabili saranno tenute a smaltire il rifiuto in proprio o tramite imprese autorizzate.

Articolo 9 Rifiuti Pericolosi

Sono classificati pericolosi tutti i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. n.22/97 (vedi allegato n.4).

Sono rifiuti urbani pericolosi: vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio e tutti i rifiuti di cui alle specifiche del cod.16 dell'allegato D del D.Lgs. n.22/97 riconducibili all'attività domestica. I rifiuti urbani pericolosi sono conferiti in apposite postazioni attrezzate da parte del gestore del servizio.

Articolo 10 Rifiuti considerati beni durevoli

Sono considerati beni durevoli per uso domestico i seguenti rifiuti:

- frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- televisori;
- computer;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria;
- qualsiasi altro bene elettrodomestico riconducibile alle tipologie già citate nelle precedenti lettere;
- gli accessori per l'informatica quali hardware, video, stampanti, periferiche varie, schede, beni durevoli, ecc.;

Ad esaurimento della loro durata operativa tali rifiuti devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

Tali rifiuti possono essere conferiti anche nell'ecocentro comunale, verso un corrispettivo annualmente determinato dalla Giunta Comunale.

Articolo 11 Servizio di raccolta "porta a porta"

Il servizio consiste nella raccolta per ogni unità immobiliare dei rifiuti urbani a mezzo di contenitori e/o sacchetti, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.

Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

Nel caso i contenitori siano posizionati in modo da ingombrare il passaggio (pedonale e/o veicolare) o deturpare il paesaggio, l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.

Per utenze di tipo domestico ed economico - produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.

Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi che l'amministrazione riterrà necessario, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi, i sacchi e/o i contenitori dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in un'altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

Per le utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani assimilati la consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e dati in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti.

Articolo 12

Gestione della frazione umida

La raccolta della frazione degli RSU potrà essere effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno, il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, dovrà essere comunque garantito il servizio entro il terzo giorno.

I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi sacchetti a perdere.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense, ed altre attività con forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati verranno utilizzati appositi contenitori dedicati, i quali saranno svuotati con frequenza stabilita dal Comune sulla base di effettive necessità e modalità del servizio.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile, pertanto potranno anche essere trasportati in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto, dagli stessi centri, in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Articolo 13

Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti

Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa unitamente alla individuazione di un sistema di controllo, il corretto compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani domestici.

Annualmente, la Giunta Municipale, nel rispetto del principio del pareggio dei costi del servizio in generale, determinerà la riduzione della tariffa da applicare in favore di quanto dichiareranno formalmente di avvalersi dell'autotrattamento della frazione organica. Con lo stesso atto deliberativo si dovranno stabilire i criteri operativi di esecuzione del servizio di raccolta della frazione umida ed i relativi sistemi di controllo di accertamento della effettiva attuazione del compostaggio domestico.

Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.

Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composte ecc.) in relazione alle caratteristiche quali - quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dia luogo ad emissioni di odori nocivi.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di origine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere realizzata ad una distanza minima di 5 metri dal confine salvo accordi tra confinanti e dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguite in particolare le seguenti prescrizioni:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Articolo 14

Gestione della frazione secco non recuperabile

La raccolta della frazione secco non recuperabile dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza minima non inferiore a una volta la settimana.

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene anticipata o posticipata di un giorno non festivo.

I rifiuti secchi, non recuperabili dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti a perdere (trasparenti nel caso di raccolta "porta a porta") di opportune dimensioni.

Per le utenze di tipo economico - produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati verrà utilizzato il sistema "porta a porta" con appositi contenitori i quali verranno svuotati con frequenza stabilita dal Comune sulla base di effettive necessità e modalità di servizio.

I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idoneo centro per le attività di Smaltimento.

Articolo 15

Servizio alle attività produttive

Le imprese esercenti attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi hanno la facoltà di conferire al servizio pubblico comunale la frazione di rifiuti destinati allo smaltimento relativi a quelli elencati nell'allegato n. 3 . Per i rifiuti non rientranti nell'allegato n. 3, ovvero non assimilabili agli urbani, le ditte saranno tenute a smaltire il rifiuto, improprio o tramite ditte specializzate. Le ditte hanno l'obbligo, per la parte del rifiuto non assimilabile di produrre, annualmente al comune un rapporto (es. M.U.D. o altro documento giustificativo), entro il 30 del mese di aprile dell'anno successivo, riepilogativo della quantità e qualità del materiale avviato allo smaltimento, a mezzo di imprese autorizzate.

Articolo 16

Servizio di raccolta con contenitori stradali per le frazioni recuperabili secche

I contenitori eventualmente utilizzati per la raccolta di questo tipo di rifiuto devono essere: adeguati alla frazione dei rifiuti che dovranno essere collocati negli stessi, in particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare esalazioni moleste; in numero sufficiente ed opportunamente posizionati e il loro svuotamento va gestito in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alle persone; essere mantenuti in costante efficienza

I contenitori per la differenziazione dei flussi di raccolta costituiscono arredo urbano obbligatorio, pertanto possono essere collocati, ove possibile, anche per esigenze di pubblica utilità all'interno di attività produttive, di negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi.

I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:

- a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
- a collaborare con l'Amministrazione Comunale nella diffusione del materiale di pubblicazione del servizio;
- a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

L'utente è tenuto a servirsi dell'idoneo contenitore disponibile più vicino avendo cura di chiudere eventuali coperchi del contenitore stesso. Qualora questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro contenitore.

I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di esser depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.

Il servizio di svuotamento dovrà comprendere inoltre la raccolta ad ogni passaggio di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori, fino alla distanza minima di 5 metri dagli stessi.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ed altre attività in genere che evidenzino forti produzioni di imballaggi e materiali cartacei in genere e/o per i quali non sia utilizzabile, per quantità conferita e/o dimensioni del materiale, il contenitore, stradale o domiciliare, è previsto il conferimento del materiale nel centro multiraccolta, tale conferimento è regolato dal successivo articolo 20.

E' vietato eseguire scritte su tali contenitori ed affiggere targhette o manifesti di qualsiasi dimensione, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Articolo 17 **Gestione della frazione carta - Plastica**

La raccolta della frazione di rifiuti urbani, carta, costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone e plastica, viene effettuata con il conferimento all'ecocentro, oppure, con il sistema "porta a porta".

In caso di festività infrasettimanali, la raccolta viene posticipata al primo giorno successivo non festivo.

Tali rifiuti dovranno esser ben chiusi in apposite scatole di cartone e/o sacchetto di carta ovvero legate con spago.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ed altre attività in genere, con forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati, il servizio dovrà essere di tipo "porta a porta". Queste utenze dovranno provvedere ad uno stoccaggio periodico temporaneo presso il negozio o il magazzino, e consegnare quindi il materiale con modalità e le frequenze previste nel servizio di raccolta.

Articolo 18 **Gestione delle frazioni, vetro, lattine e barattoli**

La raccolta della frazione, vetro, lattine e barattoli viene effettuata con il sistema con contenitori stradali svuotati al bisogno.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il Recupero.

Articolo 19 **Principi generali e criteri di comportamento**

Le attività di conferimento e di raccolta differenziata sono sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e devono essere evitati rischi di inquinamento dell'aria e del sottosuolo;
- c) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;

d) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi delle attività produttive, nonché gli stili di vita dei privati cittadini, tendenti a limitare e ridurre la produzione di rifiuti.

I produttori di rifiuti urbani, sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare a conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico. di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi -solido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, rii, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, ecc.. fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 50 e 51 del D. Lgs. N. 22/97, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. In caso di inadempienza il sindaco dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine con spese a carico dei soggetti obbligati.

Il Sindaco può emanare ordinanze che vincolino gli utenti a fornire forme di conferimento funzionali ai flussi differenziali nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 22/97 è vietato:

- 1) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso il centro comunale di raccolta dei rifiuti;
- 2) esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta,
- 3) danneggiare le strutture e/o attrezzature del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti;
- 4) ogni atto o comportamento che intralci, ritardi o impedisca l'opera degli addetti o l'espletamento del servizio stesso (sosta auto nei giorni indicati con segnaletica per lo spazzamento, azione lesiva, ecc.)
- 5) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- 6) smaltire rifiuti pericolosi (ex tossico-nocivi) al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. n. 22/97 utilizzando le modalità ed i mezzi utilizzati per la raccolta del rifiuto solido urbano assimilato e riciclabile;
- 7) il conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati o non adeguatamente confezionati;
- 8) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta volantini pubblicitari e simili) escrementi di animali, spandimenti di olio e simili;
- 9) spostare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- 10) lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dei regolamenti comunali quali ad esempio la combustione e/o immissione in pubblica fognatura (escluso legno e risultati di potatura comunque ben asciutti);
- 11) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta consentiti e/o contenitori appositamente istituiti, e fuori dall'ecocentro.
- 12) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

Non viene considerato abbandono:

- il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
- il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti ed al di fuori degli stessi;

- il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica dei rifiuti urbani, come definita dal precedente articolo 6 tramite compostaggio anche domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente;
- il deposito per il conferimento per la raccolta a domicilio su chiamata concordata preventivamente dall'Ente Gestore e l'Utente.

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene de lavoro (DPR 27.04.1955 N. 547, DPR 19.03.1956 N. 303 e Decreto Legislativo N. 62/97) ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.)

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene de lavoro (DPR 27.04.1955 N. 547, DPR 19.03.1956 N. 303 e Decreto Legislativo N. 62/97) ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.)

Articolo 20

Servizio di raccolta differenziata presso l'Ecocentro Comunale

Sono oggetto di raccolta differenziata per l'utenza domestica da esercitarsi presso l'Ecocentro Comunale, le frazioni di rifiuto, identificate nel tipo e nella quantità, nel presente modo specificate:

A. Rifiuti pericolosi

1. Batterie per veicoli nel limite di due pezzi per anno per utenza familiare
2. Contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossici) o "F" (infiammabili)
3. Prodotti farmaceutici inutilizzabili, scaduti o avariati
4. Pile per elettrodomestici
5. Ogni altro rifiuto pericoloso appositamente individuato dalla Giunta Municipale.

B. Rifiuti liquidi

1. Oli e grassi vegetali ed animali residuati dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva e privata.
2. Olio combustibile esausto derivante da autoveicoli nel limite di cinque litri per conferimento e con massimo di quattro conferimenti l'anno per utenza familiare.
3. Ogni altro rifiuto liquido appositamente individuato dalla Giunta Municipale.

C. Rifiuti organici compostabili

1. Rifiuti vegetali di provenienza collettiva, domestica e mercantile, derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti liqueo-cellulosici naturali ad esclusione degli scarti della lavorazione del legno se trattato con resine sintetiche.
2. Ogni altro rifiuto vegetale appositamente individuato dalla Giunta Municipale.

D. Rifiuti solidi

1. Rifiuto ingombrante quale mobilio, reti e materassi, arredi domestici, legno trattato, utensili, casalinghi. Ogni utente potrà conferire materiale riconducibile all'uso familiare per tipo, frequenza e quantità.
2. Materiale in vetro.
3. Contenitori in plastica di sostanze naturali e comunque non pericolose.
4. Contenitori (lattine) in alluminio e/o banda stagnata (vasetti generi alimentari).
5. Frigoriferi o frigocongelatori, elettrodomestici a filo di vario tipo ed usi.
6. Materiali in metallo purché non pericolosi.
7. Carta e cartoni pressati.
8. Stracci e indumenti usati.
9. Pneumatici.
10. Legno non trattato (cassette, pallet, ecc.).
11. Film di nylon riciclabile.

Articolo 21

Gestione del servizio in Ecocentro

Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui all'articolo precedente è parte integrante del più generale servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilabili, che è obbligatoriamente gestito dal Comune singolo ovvero associato in una delle forme consentite dal D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

Per ragioni di opportunità tecnica e/o economica la raccolta differenziata, previo accordi con il gestore, può essere scissa in tutto o in parte dal restante servizio ed affidata ad uno o più soggetti diversi mediante separati procedimenti contrattuali concessori.

Articolo 22

Ecocentro

Nell'Ecocentro è indispensabile il rispetto delle seguenti regole:

- 1) L'utilizzo dell'Ecocentro comunale è riservato alle utenze domestiche. Le ditte possono utilizzare tale impianto solo per il conferimento di rifiuto riciclabile come stabilito nell'art. 8.
- 2) All'atto del conferimento l'utente deve dimostrare la propria residenza o sede nel territorio comunale. Nell'Ecocentro viene attivato un servizio integrativo del servizio di raccolta presso le utenze domestiche, per il solo rifiuto secco differenziabile che per motivi eccezionali l'utente non è stato in grado di smaltire tramite bidoncino. Tale servizio potrà essere abolito a giudizio dell'Amministrazione comunale qualora si ravvisasse l'abuso da parte dei cittadini.

Gli utenti del servizio possono accedere al centro solo negli orari di apertura dello stesso e con mezzi che non determinino danni o disturbo alla normale attività del centro. Quando il centro sia chiuso e/o non presidiato, è vietato sia l'accesso che il conferimento dei rifiuti.

Gli utenti, anche abituali, dovranno sempre rivolgersi al personale addetto all'accettazione per le indicazioni relative al conferimento.

Il centro multi raccolta deve essere gestito e controllato da personale autorizzato che avrà cura di mantenerlo pulito e in ordine.

Le varie tipologie di rifiuto devono essere conferite in zone delimitate, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, multibenne, alti contenitori,...) per quel tipo di rifiuto.

I contenitori una volta riempiti dovranno essere prelevati e inviati a recupero e smaltimento senza causare alcuna interruzione della possibilità di conferimento degli utenti nel centro multiraccolta.

Nel centro di raccolta potranno essere eseguite cernite, suddivisioni (es. sugli ingombranti) o pretrattamenti (es. imballaggio), da parte di personale autorizzato, tali da consentire l'avvio a recupero di particolari frazioni di RSU.

Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per le raccolte all'interno dell'area verranno effettuate con le modalità previste dal successivo articolo 34.

Articolo 23

Localizzazione dei siti e dei contenitori

- 1) La localizzazione dei siti per l'ubicazione dei contenitori destinati alla raccolta differenziata, è disposta dall'ufficio o dal servizio comunale competente. Essa si attiene alla logica della tecnica di raccolta considerata, si ispira alla finalità di raccogliere il massimo di quantità di rifiuto riciclabile, tiene conto delle esigenze e delle problematiche viabilistiche.
- 2) E' vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione. L'operazione è di esclusiva competenza del servizio comunale o del personale appartenente all'ente gestore della raccolta.

Articolo 24 Individuazione dell'utenza

I servizi di cui al presente regolamento sono organizzati esclusivamente in favore delle famiglie residenti e dimoranti nonché delle imprese che hanno sede nel territorio comunale. E' severamente vietato l'uso dei servizi pubblici da parte di utenze non residenti nel territorio comunale e l'uso da parte delle imprese dei contenitori destinati alle famiglie.

Articolo 25 Vigilanza e sanzioni

- 1) Gli organi di polizia municipale, oltre che i dipendenti comunali preposti al servizio e gli incaricati di pubblico servizio appositamente nominati, assicurano la sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, secondo l'art.19 del presente regolamento, da parte degli utenti con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimenti separati dai rifiuti pericolosi.
- 2) Alle attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui al Capo I della L. 24.11.1981 n.689 ed eventuale modificazione.
- 3) I servizi di polizia municipale (nominati per il caso ausiliari di polizia giudiziaria) e gli addetti all'ecologia potranno effettuare controlli presso aziende e famiglie per verificare il corretto smaltimento dei rifiuti avvalendosi anche degli accertamenti induttivi.

Articolo 26 Rifiuti urbani esterni – cestini stradali – raccoglitori ecologici

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, comprese le aree verdi attrezzate (parchi e giardini), il Comune e/o l'Ente gestore provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini portarifiuti e dei raccoglitori ecologici. Detti cestini e raccoglitori non potranno essere usati per il conferimento dei rifiuti urbani interni.

E' inoltre vietato eseguire scritte su tali contenitori ed affiggere targhette di qualsiasi dimensioni, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

I cestini o raccoglitori vengono svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti secondo necessità o previsione minima eventualmente stabilita nel contratto di servizio. Nel caso il servizio non sia compreso nell'appalto, il recupero dei rifiuti sarà effettuato dagli operatori Ecologici del Comune.

Articolo 27 Raccolta rifiuti abbandonati

Riguarda in particolare la raccolta di rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e la relativa pulizia.

Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento finale.

Il servizio sarà eseguito su specifica richiesta dell'Amministrazione con le modalità che saranno previste nel contratto di gestione dei rifiuti urbani. Nel caso non sia compreso nel contratto, il

recupero dei rifiuti sarà effettuato dagli operatori ecologici del Comune o dalla Ditta specializzata appositamente incaricata nelle forme di legge.

Articolo 28 **Pulizia dei mercati**

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori e/o sacchetti predisposti e gestiti dal servizio di raccolta ovvero depositati lungo i marciapiedi in appositi sacchetti con le medesime modalità previste dall'art. 11.

I rifiuti compostabili dovranno essere preventivamente chiusi di norma in sacchi di materiale biodegradabile.

Articolo 29 **Pozzetti stradali – grigliati**

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche, le griglie, le caditoie, i tombini, i pozzetti stradali devono essere mantenuti puliti.

La pulizia straordinaria, con il lavaggio e lo svuotamento completo e l'eliminazione dei detriti verrà svolta di norma una volta all'anno utilizzando un apposito mezzo di "espurgo".

E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Articolo 30 **Aree adibite al luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche**

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.

Gli Enti Pubblici, e Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze, aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali predisposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Articolo 31 **Altri servizi di pulizia**

Il Comune effettua la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base) e il diserbamento periodico dei cigli delle strade e marciapiedi, mediante estirpazione c/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno e all'ambiente circostante.

Articolo 32 **Sgombero neve**

In caso di nevicata il Comune deve provvedere a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade luoghi pubblici di propria competenza mediante :

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali distretti sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse.

- b) lo spargimento di breccia e/o miscele criodratriche, o altre sostanze idonee ove, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.
Nel caso di aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, impegnate da banchi di vendita all'aperto, sono tenuti allo sgombero della neve i titolari della concessione.

Articolo 33

Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata

Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti il fabbricato, nonché abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si proteggono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

Articolo 34

Lavaggio dei contenitori

Nel servizio "porta a porta" la pulizia dei contenitori è cura degli utilizzatori che devono adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Assieme ai contenitori verranno lavati e disinfettati pure i luoghi sui quali i contenitori stessi sono posti per tutta l'area che si rendesse necessaria e comunque per una distanza non inferiore ai tre metri dai contenitori. Resta inteso che al termine delle varie bonifiche i contenitori saranno risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio e quant'altro.

Nel caso di servizio di raccolta differenziata con contenitori stradali, oppure quando siano di dimensioni tali da renderne impossibile o disagiata la pulizia e la manutenzione da parte degli utenti (quali bidoni, cassonetti, benne con capacità > a 250 lt.) l'amministrazione comunale, tramite l'Ente gestore che effettua la raccolta dei rifiuti, provvederà alla corretta pulizia e disinfezione dei contenitori stessi con cadenze adeguate in funzione della frazione di rifiuto raccolta.

Articolo 35

Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni ineditati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori amministratori o proprietari.

I terreni non edificati, prospicienti o situati nelle vicinanze di luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvedere anche alla pulizia e manutenzione delle relative recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee al fine di evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare ecc.

In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, il Servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Articolo 36

Aree occupate da pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono lasciare pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti con le stesse modalità previste nel presente regolamento. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i RSU Interni.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Articolo 37 **Disposizioni diverse**

Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati nell'art. 7,3° comma lett. B del D.Lgs 22/97, vale a dire:

- a) i materiali provenienti dalle attività di demolizione costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo,
- b) gli sfidi di materiale da costruzione,
- c) i materiali ceramici cotti,
- d) le rocce e materiali litoidi da costruzione.

Questi rifiuti possono essere utilizzati per costruzioni di piazzali, strade interne, o essere depositati nelle discariche di 2^a cat. di tipo A autorizzate.

Chiunque intenda avviare un'attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni all'atto della comunicazione di inizio lavori al competente ufficio tecnico, deve allegare copia del contratto con ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti ovvero al loro recupero oppure una autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di riutilizzo degli inerti nell'ambito dello stesso cantiere.

Il proprietario e il costruttore che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sono obbligati a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Articolo 38 **Gestione dei rifiuti cimiteriali**

Per rifiuti cimiteriali si intendono materiale provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie producenti scarti quali:
 - 1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura,
 - 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - 5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);
- c) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali quali:
 - 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, murature e similari;
 - 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione tumulazione od inumazione;

I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

E' ammessa la raccolta differenziata dei rifiuti sopra citati al fine di avviarli a recupero.

I rifiuti cimiteriali di cui alla lett. b) e c2) vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitaria dei materiali stessi. In particolare i rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati separatamente dagli altri rifiuti urbani, in appositi imballaggi, a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". E' consentito lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazioni ed estumulazioni in apposita area confinata individuata all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendessero necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente

racchiusi negli appositi imballaggi. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica, all'incenerimento in impianto idoneo, oppure reinterrati all'interno del cimitero e, solo in casi eccezionali, avviati in discarica di prima categoria.

I residui metallici, come ad esempio lo zinco del feretro, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, potranno essere recuperati tramite rottamazione dopo che sia stata ottenuta la completa igienizzazione degli stessi.

Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.

Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

Articolo 39 Sanzioni

Fatto salvo il recupero delle spese eventuali sopportate, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento verranno comminate le seguenti sanzioni:

- si procederà con un PRIMO AVVISO all'interessato, seguito, nel caso in cui il fatto succedesse di nuovo, da multa, nel caso di violazioni come sotto elencate:

- | | |
|--|-----------|
| - per le violazioni di cui all'art.13 comma 5° (errato auto trattamento dell'organico) | £ 50.000 |
| - per le violazioni di cui all'art. 19 comma 3 (abbandono dei rifiuti) | £ 100.000 |
| - per le violazioni di cui all'art. 19 punti: | |
| - n.1 (cernita dei rifiuti nei contenitori di raccolta) | £ 100.000 |
| - n.2 (esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti nei giorni in cui non avviene la raccolta porta a porta); | £ 100.000 |
| - n.7 (introdurre rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati) | £ 100.000 |
| - n.12 (depositare i rifiuti al di fuori dei punti di raccolta (Ecocentro) e/o contenitori appositamente istituiti) l'importo di | £ 100.000 |
| - per le violazioni di cui all'art. 26 (cestini stradali – raccoglitori) | £ 50.000 |
| - per le violazioni di cui all'art. 28 (pulizia dei mercati) | £ 50.000 |
| - per le violazioni di cui all'art. 33 (frontisti per lo sgombero della neve) | £ 50.000 |
| - per le violazioni di cui all'art. 35 (aree private incolte) | £ 50.000 |
| - per le violazioni di cui all'art. 38 (aree occupate da pubblici esercizi) | £ 50.000 |

Per le violazioni di seguito elencate si procederà DIRETTAMENTE CON LA SANZIONE:

- | | |
|---|-----------|
| - per le violazioni di cui all'art 16 (scritte sui contenitori stradali) | £ 100.000 |
| - per le violazioni di cui all'art. 19 punti: | |
| - n.4 (intralciare l'opera degli addetti al servizio) | £ 100.000 |
| - n. 5 (introdurre materiale acceso o non completamente spento) | £ 100.000 |
| - n.9 (imbrattare il suolo pubblico con getto di rifiuti vari) | £ 100.000 |
| - n.10 (spostare i contenitori) | £ 100.000 |
| - n.3 (danneggiare strutture pubbliche per il servizio della raccolta rifiuti): | £ 50.000 |
| - n.6 (smaltire rifiuti pericolosi) | £ 50.000 |
| - n.11 (smaltire rifiuti in forme diverse come combustione o immissione in pubblica fognatura) l'importo di | £100.000 |

o DENUNCIA in base al prodotto combusto

Per le altre violazioni non contemplate nelle precedenti voci £ 50.000

Articolo 40 Efficacia del presente regolamento

- 1) Il presente regolamento entra immediatamente in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi
- 2) Ogni disposizione regolamentare in contrasto con il presente regolamento si intende abrogata.

Classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani

I rifiuti assimilati debbono presentare una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati in seguito a titolo esemplificativo:

- ✦ imballaggi primari e secondari costituiti principalmente da carte, cartone;
- ✦ contenitori vuoti costituiti da uno o più dei seguenti materiali: carta, vetro;
- ✦ sacchi e sacchetti di carta;
- ✦ fogli di carta.